

# WE SHALL OVERCOME



WE SHALL OVERCOME  
mensile del Comitato Pacifista Bergamasco

213  
Beppe Marasso  
via Chiesa della Salute 126  
TORINO 10147

NUMERO TRE  
NUMERO TRE  
NUMERO TRE  
NUMERO TRE  
agosto 1969

## SOMMARIO

NUMERO SPECIALE REDATTO DALLA COMUNITA'  
DI "CASA PAPA GIOVANNI" E DAI VOLONTARI  
DEL CAMPO

## ISTRUZIONI PER ESSERE AMMESSI NELLA SOCIETA'

Redazione: via San Francesco d'Assisi 8/a  
24100 BERGAMO  
Spedizione in abbonamento postale gruppo 3  
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo n. 9  
del 19 giugno 1969.  
Direttore responsabile: GUIDO ZAMBETTI  
Una copia L. 50 - abbonamento annuo L. 500  
sostenitore L. 1000 e più.  
Tutto quanto qui pubblicato può essere ripor-  
tato su qualsiasi rivista, periodico o giornale,  
citando la fonte e purchè ne derivi alcunchè  
pregiudizio.

Primo: l'ottimismo  
Secondo: essere corretti, circospetti,  
sottomessi (avere compiuto tutte le  
prove sportive).  
E per finire, marciare come fa cias-  
cuno dei suoi membri:  
un passo avanti,  
due altri all'indietro:  
ma sempre cantando.

Herberto Padilla



## P R E M E S S A

Nell'ambito del problema delle discariche sociali ci siamo impegnati, in questi mesi, nell'organizzazione di un campo di lavoro a Capodarco di Fermo, dove la comunità di Casa Papa Giovanni, formata da handicappati (paraplegici, distrofici, spastici, etc) da due anni e mezzo si autogestisce con la collaborazione di amici.

Integrandoci nei rapporti più vivi e veri della comunità abbiamo potuto fare da contatto con il "mondo esterno", analizzando meglio la funzione contestativa di Casa Papa Giovanni nei confronti della società aliena da certe forme di convivenza.

Il rischio di aiuti di questo genere è sempre quello di porre soluzione ad un bisogno materiale contingente, mascherando in tal modo la mancanza di un intervento statale. per non limitarci ad un apporto pietistico ci è sorta l'esigenza, già implicita nell'impegno della comunità, di allargare l'azione al di fuori di Casa Papa Giovanni attraverso la sensibilizzazione con un giornale e la raccolta di firme per un progetto di legge.

il comitato pacifista bergamasco  
la redazione

Vi chiediamo di sostenere il nostro lavoro, con un abbonamento sostenitore, ci rivolgiamo agli amici che hanno già ricevuto parecchi numeri di W.S.O.

Ci rivoliamo anche agli amici che ricevono per la prima volta la nostra pubblicazione, abbiamo bisogno di aiuto.

Gli abbonamenti fateli con un vaglia postale o in contanti, presso la nostra sede di via San Francesco d'Assisi 8 a.



## E D I T O R I A L E

Questo numero di WE SHALL OVERCOME vuol dare un contributo diretto non tanto a CASA PAPA GIOVANNI che si trova in condizioni economiche costantemente precarie, ma al problema delle discariche sociali.

Il constatare come una categoria di persone resti completamente esclusa dai rapporti dinamici della società, privata di ogni qualifica umana che non sia quella bio-vegetativa, è per noi la conferma della incapacità di un sistema basato sul principio del liberalismo concorrenziale più retrivo, a risolvere i problemi più impegnativi dei suoi membri.

La paura di affrontare difficoltà e vuoti istituzionali impreveduti è solo la maschera dell'apatia; comunque non autorizza a porsi imposizioni passive attendendo il miglioramento dell'uomo e preoccupandosi nel frattempo di adattarsi alla situazione (magari sfruttandola a proprio vantaggio).

Inoltre le istituzioni che attualmente dovrebbero garantire la struttura democratica, non contribuiscono a dare coraggio e fiducia a chi tenta di modificare la società.



## Funzione di Casa Papa Giovanni

Contestazione è un termine in voga ed è per contestare che ora vivo in casa Papa Giovanni. Questa comunità, lungi dal voler risolvere il problema della sistemazione materiale dell'invalido (sbaglia chi crede così) vuole creare i presupposti per un'azione coordinata e di gruppo atta a far sì che, attraverso la testimonianza si ponga davanti situazioni, alle strutture sociali e all'opinione pubblica, la prova tangibile che l'invalido prima di essere tale è un uomo. Un uomo completo, fatto di spirito e di carne, compreso e capace di sentimenti e d'azione.

Attraverso le varie esperienze dei singoli riportate nel presente bollettino si può rilevare che già di per sé CTO rappresenta, per alcuni, una soddisfacente soluzione: "qui si vive". Questo non basta a giustificare la realizzazione. In quanto al viverci bene poi, è relativo. La vita comunitaria implica l'accettazione e il superamento di tutte le difficoltà presenti; l'adeguamento alle condizioni di disagio causate (in Casa P. G.) dalla limitata disponibilità di spazio fisico anche in rapporto alle costanti e molteplici presenze di giovani volontari, dei due sessi, che offrono il loro sostanziale apporto di solidarietà alla nostra causa. Si vive nel disagio e nell'improvisto, non avendo la comunità una fonte certa di finanziamento (la stessa villa della quale abitiamo non ci appartiene).

Ogni giorno ha la sua storia e la storia si scrive domani.

Personalmente, dal punto di vista del "comodo vivere" stavo meglio a casa mia (benchè in disagiate condizioni finanziarie), ma ho fatto la mia scelta per contribuire come posso, al coronamento dell'ideale per il quale questa casa è sorta e vive: scuotere la sensibilità degli uomini affinché cessino le discriminazioni in atto e ognuno possa togliere dalla frase: "Sulla terra vale la pena di vivere" la "pena".

Pino Caracci

(distrofico muscolare)

E' stato edito da un appartenente alla comunità un libro che narra le vicende che dal primo nucleo hanno portato alla esperienza più vasta. Non vogliamo entrare nel merito facendo delle critiche, sarebbe molto più opportuno che per conoscere un lato della crescita della comunità ci si impegnasse a leggere il libro (a meno che ci si impegni a fare il servizio volontario per un po' di giorni nella casa).

La tiratura è molto limitata ed evidentemente non si trova nelle librerie, chi ne volesse avere una copia può rivolgersi a:

Marisa Galli,  
casa papa giovanni;  
63010 CAPODARCO (AP)

Il prezzo è di lire 1.500, il titolo: "il lato umano".



Dopo aver parlato e discusso a lungo con delle persone venute a trovarci la Marisa si sentì dire: "Ah, allora tu ragioni".

In alcuni nostri interventi avvenuti fuori di Casa Papa Giovanni la gente si è stupita di trovarsi di fronte a persone (anche se invalide) preparate e pronte a discutere i vari problemi che il mondo d'oggi presenta.

Facevo sbigottite perchè fino allora non sapevano che l'invalido ragiona! Non lo sapevano forse perchè ogni volta che si erano trovate di fronte a degli invalidi il loro commento silenzioso era POVERETTI!, questo commento a volte era sommerso da sentirlo persino. Voi non ne avete colpa però siete messi da noi subito al muro; non sopportiamo che persone pur di fare la loro buca a zione ci dicano: "POVERETTI!". Magari anche con frasi più pietose come: "...POVERI DISGRAZIATI!" o dandoci l'elemosina. Ripeto, non è tutta colpa vostra ma della società e dello stato italiano che rinchioda gli italiani negli ospizi o in Istituti mantenuti dai CARI E PATERNI PRETI o DALLE CARE E MATERNE SORELLE SUORE.

A voi il commento!

Il pietismo si esaspera non perchè non facciamo nulla per farvelo capire, ma perchè rifiutate il confronto e la collaborazione con noi invalidi; a volte la vostra faccia di visitatore rivela il desiderio di trovare qualche BESTIA RARA e quando incontrate il nostro sguardo che vi parla, vi confondete; vi trovate subito a disagio, avete paura, allora ci fate pena e ci vien voglia di deridervi prendendoci gioco di voi, ma siamo uomini e come tali in tutti i sensi wogliamo rispettare ed essere rispettati.

Vogliamo prima di tutto l'amicizia e questa amicizia l'abbiamo trovata in tanti amici, moltissimi giovani, l'abbiamo trovata nelle persone che ci sono più vicine e condividono il nostro ideale, che è quello di voler a tutti i costi il reinserimento totale dell'invalido.

michele rizzi  
(distrofico muscolare)

Il nostr° lavoro è totalmente aut ofinanziato, con il contributo dei volontari che hanno partecipato al campo di lavori da noi organizzate presso la comunità di casa papa giovanni.

Per poter continuare a vivere e a parlare da questo piccolo campo abbiamo assoluto bisogno di abbonamenti, che vi invitiamo a sottoscrivere.

L'abbonamento costa 500 lire, quello sostenitore oltre 1000lire.

La tirature di We Shall Overcome è in continuo aumento, era siamo a circa 1800 copie, ma non potremo a lungo spedire gratuitamente i nostri fascicoli.

E' un accorato invito a chi ha già ricevuto dei numeri ed anche a chi riceverà questo per la prima volta, abbonatevi, grazie.



## ASPETTI PSICOLOGICI DELL'INSERIMENTO DELL'INVALIDO

Le difficoltà dell'inserimento dell'invalido, non sono di ordine fisico, ma indubbiamente e soprattutto di ordine psicologico riguardo a se stesso ed a tutto ciò che lo circonda. Sotto questo aspetto possiamo dividere le difficoltà psicologiche in due ordini: la prima che riguarda la sfera psichica dell'invalido stesso.

La seconda, la sfera di tutto ciò: società, costume, mentalità, educazione che è al di fuori di lui. Queste due sfere si muovono continuamente aumentando sempre non solo le distanze, che sono comprensione, sensibilizzazione, accettazione e interesse; un interesse che dovrebbe smuovere, "al di là di quelli che sono gli egoismi personali"; lo stato dovrebbe risolvere in maniera definitiva i gravi problemi che riguardano il mondo dell'invalidità e che non sono solo problemi di ordine fisico, ma soprattutto di ordine umano.

Iniziando dal primo ordine; la difficoltà dell'invalido sotto l'aspetto psichico deriva dall'ignoranza su se stesso, sul credere che la menoma zione fisica sia l'aspetto prioritario che gli impedisce di venir valutato quale essere umano, pensante e con mente analitica e critica nè più nè meno di qualsiasi essere. Se si valutassero per quelli che sono stati degli esempi storici, si riuscirebbe forse a capire che l'invalidità fisica comporta tutt'altro che un'invalidità mentale, e tali esempi possono andare da scultori famosi, poeti, liberi pensatori, filosofi, scrittori, quali Dostoyevsky, per arrivare a famosi condottieri come Giulio Cesare.

Dobbiamo però pensare che tale difficoltà psichica derivi soprattutto dalla seconda considerazione, in quanto l'invalido, considerato dalla società e da tutte le sue componenti quale essere non produttivo, è stato nel corso dei secoli relegato quale possesso degli istituti religiosi e da questi strumentalizzato in modo inumano e spiritualmente contraddittorio all'essere stesso della Chiesa.

La struttura della società, del costume, dell'educazione, influisce in modo determinante sulla mentalità degli esseri cosiddetti sani, e fa in modo che essi stessi vedano gli invalidi non come esseri umani, perciò nella condizione di poter realizzare se stesso, ma come esseri verso cui ci si debba rivolgere con la cosiddetta "carità cristiana" e che in effetti non è altro che una forma sottile di pietismo e di ipocrisia.

Esaminando a fondo questi fattori, si può capire benissimo quanto essi influenzino la sfera psichica dell'invalido e la comprimano sempre più, facendo in modo che si senta sempre più inutile, sempre più ribelle nei confronti della vita e in un continuo movimento che lo porta inevitabilmente a chiudersi in se stesso, determinando così forme di psicosi che, alle volte raggiungono livelli tali da entrare nel campo della psichiatria.

Sarebbe bene comunque che gli uomini imparassero a vedere nell'invalido un altro uomo non differenziato da loro, ma uguale a loro, con infinite prospettive di realizzazione concreta in cui i valori umani che sono in ognuno, ritornino ad essere i valori stessi dell'essere; non più condizionati da quello che si può definire la allucinazione mentale che tutti colpisce e non lascia però intravedere, nè esaminare. <sup>coscientemente e</sup> responsabilmente le varie situazioni in cui il discernimento è l'elemento primo e oggettivo che fa rientrare l'umanità nella sua vera essenza.

Alvaro Massi (non vedente)



Aspetti giu ridici del proplema degli invalidi e definizioni

- Questo studio è basato su I) la costituzione italiana artt. 3,4,32,33  
 2) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo art. 22,25  
 3) Carta sociale europea art. 9,13,15;  
 4) Programma coordinato internazionale per la riabilitazione dei minorati fisici, promosso dall'ONU.

Secondo la legislazione italiana (n.1539 dell'ott.62) è definito invalido civile, "grosso modo", ogni cittadino affetto da minorazioni che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo esclusi gli invalidi per cause di guerra, lavoro, servizio, nonché i ciechi e i sordomuti.

Questa formulazione giuridica ci sembra che non rifletta per nulla la realtà sociale delle persone in questione, ma lasci largo spazio a equivoci es. ogni persona al di sopra dei cinquant'anni si può ritenere afflitta da una minorazione della capacità lavorativa di un terzo.

Una classificazione più esatta degli invalidi potrebbe essere quella medica:

- a) insufficienti mentali (detti minorati psichici)
- b) insufficienti sensoriali :ciechi e sordomuti
- c) invali motori:per cause congenite o acquisite, patologiche o traumatiche, neurologiche e non neurologiche, poliomielitici, miopatici, lussati, mutilati, ecc...
- d) affetti da malattia somatica cronica: cardiopatici, diabetici, tubercolotici. Gli invalidi civili rientrano soprattutto nelle due ultime categorie.

Bisognerebbe inoltre tenere presente che pur restando la distinzione dello ordinamento giuridico, la realtà dell'invalido può essere la medesima (ossia un invalido civile può presentare le stesse minorazioni d'uno di guerra). Es senziale da un punto di vista sociologico è la distinzione degli invalidi (fisici) secondo il periodo di vita in cui si è verificata l'invalidità, perché da questo fattore è condizionato lo sviluppo socio-culturale dell'individuo nonché la tecnica di riabilitazione. Non esistono purtroppo dati precisi sull'entità degli invali civili; da rilevamenti campionari si può e approssimativamente stabilire il numero in:

- a) post-poliomielitici: ca. 300000
- b) infermi motori cerebrali (spastici): ca. 100000
- c) altri invalidi: 4-500000 (adottando l'attuale criterio troppo estensivo di definizione dell'invalido).

In realtà pare che gli invalidi non deambulanti (para\_tetraplegici) siano non meno di centomila.

Riabilitazione

Questo termine indica il processo che mette l'invalido in condizione di partecipare alla vita attiva della società e si esplica in vari stadi:

- I) recupero funzionale, ossia riduzione al minimo dei danni fisici della minorazione



- 2) recupero scolastico (soprattutto per gli invalidi dell'età infantile)
- 3) orientamento e qualificazione professionale, accettando il criterio che lo sforzo in questo senso deve essere tanto più intenso quanto maggiore è la menomazione.
- 4) collocamento al lavoro, evitando con il massimo sforzo l'assorbimento equivooco sempre ripetutosi dell'invalidità fisica irragionevolmente determinante l'incapacità lavorativo-intellettuale.

Il risultato di questi sforzi, ossia l'inserimento armonico dell'invalido nelle strutture economiche, culturali, sociali della comunità ha la funzione di riscattare l'invalido dalle difficoltà fisiche, psichiche, affettive e di rapporto interpersonale che gli derivano dalle minorazioni e inoltre la collettività da un peso di un'assistenza che non sarà mai completa, su accettato il principio dell'invalido-elemento passivo dei diritti elementari. Da un punto di vista meramente economico è ampiamente dimostrato come il recupero sociale di un invalido costituisca un "giro attivo" dato il minor costo della riabilitazione rispetto al mantenimento, nonché per la sua produttività.

Ci sembra del resto inutile sottolineare come un tale nuovo criterio della legislazione degli invalidi non rappresenterebbe altro che l'attuazione costituzionale del principio dell'autonomia e dello sviluppo integrale del cittadino.

#### Situazione degli invalidi civili

In Italia non si verificano ancora le più elementari condizioni per il recupero degli invalidi civili; l'assistenza sanitaria è insufficiente; sono per lo più mantenuti nella condizione di analfabetismo; i più gravemente colpiti vivono quasi sempre nella indigenza e nell'isolamento (istituti per malati cronici e ospizi). Nell'ambito familiare in genere l'invalido è completamente svalutato (=iperprotetto); le relazioni sociali sono inadeguate e compromesse da pregiudizi assurdi e disumani quali la tacita estensione che la gente fa della dimensione fisica dell'invalidità a quella mentale, il che ci costringe a concludere che la maggior parte degli invalidi mentali passa per gente sana di mente.

Da un punto di vista politico la situazione dell'invalido è penosa e circoscritta nell'ambito della demagogia e del pietismo assistenziale clericocivile. Per non parlare della schifosa situazione delle centinaia di istituti privati, i quali pare rappresentino una notevolissima forma, certamente una delle più raffinate e sporche di defarudamento mascherato del denaro pubblico. La cronaca recente e le costanti testimonianze degli invalidi ricoverati in questi istituti sono la riprova di questa condizione. Anche le associazioni che raggruppano gli invalidi civili non sono mai andate al di là della rivendicazione sindacale, che, essendo fine a se stessa rischia di esaurirsi in associazionismo tesserativo. In realtà nessuno ha ancora mai pensato di inquadrare il problema degli invalidi nel contesto generale della vita del paese. Ma il lavoro più urgente e radicale da affrontare è quello di riabilitazione del ruolo sociale della categoria degli invalidi e di rottura degli assurdi luoghi comuni: "invalido-accattono, minorato fisico e psichico-deficiente, sofferente-commiserato, che nel loro nazismo pietistico determinano la segregazione degli invalidi, nonché l'atteggiamento aggressivo e di sfruttamento dello stato di bisogno.



Preliminare è la definizione in termini meno estensibili del criterio di invalidità, per eliminare almeno il penoso fenomeno della "corsa" alla sovvenzione.

Indispensabile è quindi un'articolazione dei diversi gradi di invalidità e delle condizioni di bisogno per arrivare a una vera organica soluzione del problema anche dal punto di vista pensionistico assistenziale.

In base alle leggi 1539 sul collocamento al lavoro, 458 ente pubblico ANMIC; 625 sull'assistenza sanitaria specifica, la qualificazione professionale, lo assegno mensile si potrebbero delineare le seguenti proposte in ordine ai suoi citati punti sulla riabilitazione.

Per quanto riguarda il recupero funzionale si dovrebbero costituire nuovi Centri medico-sociali (di carattere non solo ambulatoriale ma anche di addestramento professionale). Fondamentale è la necessità di costituire corsi per fisioterapisti, che attualmente devono essere chiamati dall'estero. Presenza d'uno psicologo nel gruppo che si dedica alla riabilitazione, inoltre aumento del limite massimo di età per i ricoverati.

L'istruzione, specialmente per gli invalidi giovani, dovrebbe avvenire nelle scuole pubbliche per favorire l'instaurarsi delle prime relazioni sociali, stimolando le necessarie facilitazioni per i singoli casi; trasporto, assistenza durante le ore scolastiche, borse di studio.

Con l'applicazione dell'art. 3 della legge 625 si attuerebbe l'orientamento o la qualificazione professionale.

L'attuale impossibilità di attuare il collocamento al lavoro degli invalidi può essere attuato solo dopo una delimitazione del numero, dall'istituzione di sistemi di lavoro protetti per alcune categorie di invalidi minorati, istituzione di un assegno di disoccupazione a coloro che frequentano i corsi di addestramento.

Ma il problema dell'inserimento dell'invalido nella società può risolversi solo arrivando all'opinione pubblica sfatando i miti dell'invalido-barbone-minorato. A questo si potrebbe arrivare per esempio con campagne stampa, radiotelevisive di educazione civica nelle scuole. Per ultimo un gravissimo problema sentito dagli invalidi è quello delle barriere architettoniche. (scale, ecc.)

In definitiva i problemi che travagliano gli invalidi non sono solo medico-occupazionali bensì anche socio-individuali.

Chi nasce invalido da noi, oltre al peso della sua condizione fisica anormale deve anche sopportare ogni sorta di umiliazione, indigenza, disumanizzazione da parte della gente. Per questo una soluzione legislativa del problema non farebbe che scalfire la problematica degli invalidi che solo l'azione diretta di altri uomini può ovviare.



## BREVE ANALISI SOCIALE DEL PROBLEMA DEGLI INVALIDI

In Italia non esiste una statistica ufficiale della situazione, del numero e delle condizioni degli invalidi, ma esistono soltanto voci contraddittorie in proposito. Questo dimostra la totale emarginazione e il disinteresse di cui sono oggetto.

Alla base di tale insufficienza sono:

- 1) La proliferazione delle varie associazioni e dei loro contrasti interni che spesso sfociano in denunce reciproche. Una folla di enti infatti è ormai bene o male al servizio assistenziale e previdenziale della comunità sociale: I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.N.A.M., E.N.P.A.S., E.N.P.A.L.S., E.M.P.D.A.D., Cassa Marittima, C.N.I.F., C.N.A.U.L.I., ENASARCO, etc. Tali enti sono tanti che è difficile persino contarli ed è ancora più difficile dare uno sguardo alle cose di vetro smerigliato, in cui si amministrano i lautissimi fondi della assistenza: si tratta di somme così ingenti che ne basterebbero i cascami per risolvere abbondantemente, una volta per sempre gli angosciosi problemi assistenziali dei mutilati ed invalidi civili.
- 2) L'incapacità degli organi governativi preposti alla tutela della categoria, di superare il puro concetto della pietà e della elemosina. Secondo la attuale legislazione gli invalidi di guerra e del lavoro usufruiscono di pensioni, il più delle volte adeguate e talora anche sostanziose, venendo a trovarsi così in posizione di privilegio rispetto al semplice invalido civile o al minorato congenito. Infatti l'invalido civile fruisce di una pensione mensile di L. 8.000 solo nel caso che gli venga riconosciuta una percentuale di invalidità di almeno l'80%. A proposito di questa percentuale esiste una assurdità limite per cui, da un lato, l'invalido è portato a farsi riconoscere con percentuale di invalidità dell'80% onde percepire questo sussidio, dall'altro perde totalmente ogni diritto a qualsiasi posto di lavoro pubblico che gli verrebbe riconosciuto come spettante solo in caso d'invalidità con percentuale inferiore al 60% (Notare che chi si trova in una posizione intermedia tra il 60% e l'80% non può ne trovar lavoro, cosa che già normalmente è difficilissima, nè percepire le famose 8.000 lire). Questo ridicolo assegno vitalizio, revocabile in qualsiasi momento, viene dimezzato qualora l'invalido non risieda in famiglia, non potendo configurarsi come salario differito, ed è elargito come autentica regalia tramite gli enti comunali di assistenza (E.C.A.). Questa legge inoltre non è applicabile al minorato congenito a riguardo e a protezione del quale non esiste alcun provvedimento legislativo. In tale situazione, per tanti invalidi in condizioni, povere o disagiate o in condizioni non pensabili non resta che il cronico o istituti dove la promiscuità tra invalidi e minorati mentali, tra giovanissimi e anziani, l'incuria, le violenze della segregazione sociale sono assoluti. Un'altra assurdità che è parsa degna di menzione, è la "facilitazione" di cui gode lo invalido quando viaggia in treno o con altri mezzi di trasporto; non solo è costretto a viaggiare in bagagliaio tra ogni sorta di merce, ma deve pagare un male biglietto per se stesso, per il proprio accompagnatore e per la propria carrozzina.
- 3) L'esistenza di speculazioni da parte di sedicenti istituti pro invalidi, così come di privati (è il caso di richiamare alla memoria alcuni tristi



precedenti quali l'Aliotta, Petrucci, lo scandalo degli spastici di Cantanzaro, etc.), il cui unico scopo è un certo periodo di sopravvivenza dei suoi ricoverati, per i quali è naturalmente assente ogni prospettiva di sviluppo o di inserimento sociale. Le iniziative di recupero sociale tentate dallo Stato, per ora limitatamente per poliomelitici e in minima percentuale per gli spastici, si arrestano ad un aborto di recupero sociale, poichè non vengono poste le condizioni di base affinché ogni invalido, qualsiasi sia la sua minorazione, abbia la possibilità di rendersi indipendente non solo economicamente, ma anche psicologicamente e moralmente, per forme autonome di organizzazione e autosufficienza. La mentalità generale della opinione pubblica che vede l'invalido come irrecuperabile reietto. Con questo concetto costringe gli invalidi all'isolamento totale, escludendoli da ogni attività (economica, sociale e politica) e riducendole allo stato del "paria". L'italiano medio non riesce a considerarli capaci di dare il loro contributo produttivo al reddito nazionale. In altri paesi invece essi non sono più considerati pesi morti per l'economia globale, bensì elementi altamente produttivi e redditizi.

La parola alle cifre:

in un solo anno (giugno 1963-64) l'ente per la riabilitazione professionale degli Stati Uniti ha collocato al lavoro ben 110.000 invalidi civili. Le spese sostenute per il recupero di quei cittadini sono state ampiamente recuperate: calcolando, per tali nuovi lavoratori, reddito globale annuo di circa 175 milioni di dollari, ciascun invalido viene a versare nelle casse federali o statali, nell'intero ciclo della loro attività produttiva 7 dollari di tassa per ogni dollaro investito nella propria abilitazione professionale. Insomma, oltre a tutto, è stato un ottimo affare, dove lo stato ha tratto ricchi frutti dalla sua semente.

beppe pallaver (spastico congenito)  
vincenzo aulicino (poliomelitico)

### Dall'anticamera della morte a Casa Papa Giovanni

Sono una veterana di Casa Papa Giovanni e ne sono animata con tutto lo slancio; dopo una triste ed umiliante parentesi della mia vita, quella di essere rinchiusa a trent'anni in quell'istituto per vecchi che chiamai "l'anticamera della morte". Quello che furono per me quegli otto mesi passati là non troverò mai le parole adatte per descriverlo; posso solo affermare che hanno inciso indelebilmente nel mio animo e nel mio carattere. I primi tempi che ho trascorso nella comunità sono stati meravigliosi, mi sembrava di essere in una famiglia, vi avevo trovato tutto il calore del focolare domestico, ora questo purtroppo è un po' affievolito ma solo per cause passeggere. E' questo calore che ci dà la forza di volere a tutti i costi che il nostro ideale superi qualsiasi difficoltà, il mondo di fuori deve ravvedersi dal concetto che un invalido è un disgraziato, un essere inutile e a peso



per la società.

In questi due anni e mezzo ha lavorato sodo le mie otto ore come qualsiasi persona "normale", e oltre al lavoro quest'anno ho anche frequentato il nostro corso per radio montatori e sono passata con la media dell'otto. Questo può dimostrare che non siamo deficienti come tanti pensano.

E anche gli altri invalidi devono avere la forza di superare il muro che ci divide dagli altri.

NATALIA

RAZZISMO NEGATO da "Con voi" (periodico del club degli spastici sotto il patrocinio dell'ass. naz. per l'assistenza agli spastici)

Chi è razzista? Se si potesse avere una risposta immediata penso che nessuno o quasi affermerebbe di esserlo; difficilmente un atteggiamento irrazionale come questo viene ammesso nella nostra società, eppure una forma di razzismo la subiamo tutti verso gli spastici. Sembra una <sup>affermazione</sup> assurda e probabilmente darà fastidio a qualcuno e ciò potrebbe essere già una conferma, ma al di là di queste semplici considerazioni psicologiche, questo dato di fatto è comprovato da una analisi approfondita dei dinamismi del fenomeno e dell'attuale struttura sociale. Il razzismo può assumere due aspetti: uno di rifiuto più o meno violento, l'altro di accettazione paternalistica o pseudo-culturale. I negri o vengono rifiutati e non ammessi alle attività sociali o vengono considerati come fenomeno culturale; ed ecco allora uscire libri intitolati "la poesia nera". Se questa seconda forma di razzismo può apparire un superamento del fenomeno, in realtà non è vero; il negro, ancora una volta, viene considerato come qualche cosa di diverso in base al colore della pelle, infatti mai nessuno ha pubblicato intitolato: "la poesia bianca".

Le iniziative più o meno paternalistiche prese allo scopo di migliorare la situazione sociale dei negri in realtà spesso nascondono una sublimazione del fenomeno razzista che in ultima analisi, viene modificato nella sua manifestazione esteriore lasciando inalterata la sua sostanza.

Questi brevi cenni ad alcuni elementi caratterizzanti il razzismo possono essere presi come punti di partenza per una comparazione della situazione degli spastici. Accanto a un netto rifiuto manifestato da una parte della società di accettare lo spastico come persona (rifiuto che fa inorridire molta "brava gente"), troviamo un atteggiamento paternalistico o anche "scientifico" che in realtà continua la discriminazione razionalmente inaccettabile. Vediamo così una struttura assistenziale che mantiene una separazione in base a dei contenuti sociali non più sostenibili dall'attuale indigenza. Possiamo prendere come esempio il fenomeno che si sta sviluppando nel mondo psichiatrico dove l'istituzione del manicomio, nelle sue passate strutturazioni, è risultata non altro che un modo usato dalla società per eliminare un elemento disturbatore capace di mettere in discussione i comodi e ambigui valori acquisiti.



Oggi assistiamo ad un rovesciamento delle posizioni; ciò non significa la negazione di una patologia mentale, ma semplicemente la presa di coscienza della strumentalizzazione fatta a danno degli ammalati mentali da parte della società e della stessa psichiatria: i sistemi "terapeutici" che miravano solo a rendere inoffensivo il paziente rinunciando a una sua reintegrazione interiore ed esteriore, non sono più concepibili se non come abuso di potere di individui su altri individui. Infatti l'elemento ultimo della attuale società è il potere: il potere del datore di lavoro sul lavoratore, dell'insegnante sullo scolaro, del ricco sul povero, del sano sull'ammalato.

L'ammalato viene analizzato ed inquadrato in una struttura assistenziale che troppo spesso dimentica la reale e completa dimensione esistenziale. Egli perde la sua personalità attiva per diventare un oggetto passivo e giudicato in base agli schemi meccanicistici. Possiamo prendere alcune considerazioni fatte da Laing che nel suo libro "L'io diviso" trattando dell'atteggiamento del medico nell'analisi del paziente, afferma: - Il particolare punto di vista viene scelto in base a quello che "si cerca" nell'altro: visto come organismo o visto come persona, un uomo espone all'osservazione aspetti differenti dalla sua realtà umana....visto come organismo, tutto quello che in esso avviene può concettualizzarsi a qualsiasi livello di complessità: atomico, molecolare, cellulare, sistematico, organico. Mentre l'attività personale è vista nei termini dell'esperienza di quella persona, e delle sue intenzioni, l'attività organica può essere vista solo come la contrazione o la decontrazione di certi muscoli, ecc.... Quindi in un uomo visto come organismo non c'è posto per desideri, timori, speranze o disperazioni in quanto tali....La nostra tesi è semplicemente che una teoria dell'uomo come persona sia destinata a fallire se si ricade in una descrizione dell'uomo come meccanismo o come sistema organico di processi di cose; e viceversa -.

Anche lo spastico si trova spesso in una simile situazione; la sua personalità viene scissa e l'elemento determinante di valutazione risulta la difficoltà motoria. Ecco allora che ogni discorso intorno a lui si farà sempre in rapporto alla sua dimensione fisiologica tralasciando il resto. Lo spastico se riesce a farsi strada sarà stimato non tanto per le sue reali capacità, ma perchè "malgrado la sua condizione" riesce a vivere una esistenza abbastanza comune. Molte volte chi scrive ha ricevuto complimenti da parte di persone amiche per articoli che obiettivamente non meritavano tali complimenti; ciò può essere paragonato all'esempio prima accennato di una valutazione di una poesia presa in considerazione perchè scritta da un negro.

Il discorso potrebbe continuare a lungo e analizzare tutti gli aspetti che questa forma di razzismo mascherato manifesta. E' importante rilevare come anche molti spastici vivano attivamente questo fenomeno confermando nelle loro azioni e nei loro discorsi una discriminazione da loro rifiutata. Chi ha visto il film "Indovina chi viene a cena?" potrà ricordarsi come il momento di maggior significato sia quando il figlio accusa il padre di volerlo costringere ad accettare una situazione di fatto che aveva combattuto per molto tempo e come il personaggio in fondo più drammatico fosse la domestica che voleva impedire al giovane negro di emanciparsi, ritenendo ciò come una assurdità. Solo prendendo coscienza di questo fenomeno sia da parte di noi spastici come da parte degli altri, si potrà incominciare un nuovo e necessario discorso in seno all'attuale società, capace di dare inizio a una vera integrazione degli spastici.

===== SILVIO VALLINI =====



## L'INVALIDITA' DISCRIMINATA

Le tre categorie di invalidità (civile, di guerra, del lavoro) hanno provvedimenti legislativi differenti e più precisamente le ultime due usufruiscono di trattamenti migliori; dove con migliori si intende un'assistenza, seppur limitata, che sebbene non tolga nulla alle carenze di fondo serve a settorializzare una problematica di fondo che è simile a tutti.

Vorrei premettere che la trattazione seguente nella limitatezza del discorso, ignorerà molti aspetti e casi del problema, questo perchè si comprenda che nulla ho contro le altre categorie se non nel fatto che vi è una sostanziale discriminazione nei trattamenti.

E' interessante notare come prima cosa che gli invalidi di guerra oltre a percepire generalmente larghe pensioni possono avere facilitazioni non indifferenti sui mezzi di trasporto per ferrovia, cioè viaggio gratis, per lui e per i terzi che lo accompagnano, mentre i civili devono sopportare ingenti spese, pagando il biglietto per se stessi e coloro che li accompagnano, finendo molto spesso nel bagagliaio e dovendo quindi pagare anche il trasporto della carrozzina.

Altri esempi discriminatori possono essere quelli sulla differenza di assistenza ospedaliera: lo stato rimborsa integralmente le spese ospedaliere di qualsiasi genere, mentre per i civili il rimborso avviene solo qualora le cause della degenza siano inerenti alla malattia loro riconosciuta; cosìchè se un mutilato è colto da una polmonite non ha diritto ad alcuna assistenza gratuita.

Anche nel collocamento al lavoro esistono delle preferenze sostanziali; a parità di merito viene agevolato maggiormente l'invalido di guerra e del lavoro. Esiste un centro sportivo I.N.A.T.L. dove, attraverso l'impegno sportivo si tende a recuperare psicologicamente l'invalido, ma guarda caso possono partecipare soltanto invalidi del lavoro e di guerra perchè solo loro hanno la possibilità di ricevere una quota di partecipazione (intorno alle 10.000 L. giornaliere) passata dal ministero competente, mentre gli invalidi civili non possono entrare in questa associazione e comunque se il loro grado di invalidità glielo permettesse non avrebbero possibilità finanziarie in quanto lo stato non prevede per loro questo tipo di assistenza. Vorrei soffermarmi maggiormente su questo punto perchè rispecchia in modo particolare la discriminazione di queste distribuzioni preferenziali.

Per questi invalidi di "lusso" esiste dunque la possibilità usufruirne nei centri dove possono sprigionare alcune loro qualità; la contraddizione sta nel fatto che gli invalidi civili sono costretti dalla mancanza di leggi a recarsi, sebbene potenzialmente abbiano la possibilità di dedicarsi allo sport nei soli spazi o in piccoli cottolenghi (dove certamente si "fa di tutto" meno che dello sport). Ripetendo non voglio scagliarmi contro gli altri amici invalidi accusandoli della situazione preferenziale in cui essi si trovano, tutto al più far notare l'inutilità della distinzione e della discriminazione operata dalla legislazione senza nessun fondamento se non quello del "premio" all'eroe della patria e al martire del dovere.

Nonostante l'evidenza dell'ingiustizia di una situazione del genere ciò di cui ha bisogno l'invalido civile non è l'eliminazione delle classi all'interno degli emarginati-mantenuti, oggetti da far vivere per dovere "umanitario", ma la



loro accettazione completa, nell'interno della vita sociale: PRIMO e fondamentale presupposto è l'accettazione e l'adeguamento ad essi da parte del mondo del lavoro.

Toni (paraplegico)

PROPOSTA DI LEGGE

DOCUMENTO QUATTRO

L'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore ci ha fatto pervenire un progetto di legge di iniziativa popolare che pubblicheremo in un supplemento a questo terzo numero di We Shall Overcome, che uscirà a giorni. Si fa quindi appello agli enti ed alle persone interessate perchè collaborino alla raccolta delle 50.000 firme necessarie.

Questa iniziativa ci pare non trascurabile in quanto fa appello alle forze di base e quindi copia un'opera sensibilizzante presso larghi strati di popolazione che forse mai si sono posti seriamente il problema dei disadattati.

Il contenuto della proposta di legge è completo, in quanto in effetti non è possibile risolvere il problema dell'assistenza con interventi settoriali.

Siamo ben consci che se anche la legge fosse approvata integralmente (cosa assai poco probabile) il problema degli handicappati resterebbe lo stesso, perchè troppo profondamente è radicato il razzismo nei loro confronti.

La legge dunque può essere un mezzo ma senz'altro non una soluzione definitiva.

Si pensa che la campagna potrebbe aver inizio il 1° ottobre di modo che i fascicoli contenenti le firme pervengano all'Unione entro il 15 marzo 1970 al fine di poter effettuare la presentazione al parlamento nei termini di legge.

Non possiamo mandare il supplemento a questo numero a tutti gli indirizzi che possediamo, lo spediamo a chi sappiamo già interessato in maniera abbastanza diretta al problema, ma possiamo dietro richiesta farlo pervenire a chiunque lo desideri; in questo caso vi pregheremmo di allegare 100 lire in francobolli.

Chiunque è interessato a questa azione è pregato di rivolgersi per avere le modalità definitive riguardanti la raccolta delle firme, alla segreteria dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore in via Artisti 34; 10124 TORINO tel. 81.279

La segreteria predisporrà:- i fascicoli occorrenti per la raccolta delle firme  
- copie del n° 5/6 di "Prospettive assistenziali" che riporta tutto il lavoro di studio sulla proposta di legge.  
- Volantini contenenti una illustrazione riassuntiva della proposta di legge.

Chi poi volesse contribuire alle forti spese che abbiamo sostenute, può farlo pedendo contanti o vaglia postale al C.P.B. via San Francesco d'Assisi 8A BG.







## IL GRUPPO: AZIONE VERSO L'ESTERNO E RELAZIONI ALL'INTERNO

Consideriamo la marcia fondamentalmente positiva, anche se considerando la funzione esterna di sensibilizzazione, che dovrebbe essere la preminente, ci domandiamo fino a che punto essa si sia svolta con risultati concreti soddisfacenti. D'altra parte va tenuto presente che qualsiasi manifestazione di questo tipo si trova a dover affrontare persone spolitizzate o che in ogni caso intendono la politica in termini largamente irrazionali; si sente quindi la necessità di un'azione precedente, portata avanti dai gruppi locali, che prepari il terreno alla marcia. Alcuni discorsi possono infatti essere recepiti nel loro significato globale e nelle loro conseguenze logiche solo da chi ha già una determinata sensibilità politica. E' una falsa alternativa quella di adeguare il proprio discorso a chi ascolta, perché non è possibile fare ciò senza mutare anche il contenuto del messaggio. Da questo consegue un'autocritica nei confronti della nostra attività per quanto riguarda il campo di azione che ci compete.

La marcia assolve una necessaria funzione di collegamento e di scambio diretto di idee tra i gruppi antimilitaristi. Sporadiche, limitate alla soluzione di problemi puramente organizzativi e ristrette nella durata, le assemblee non hanno contribuito a dare uno sbocco ai contatti individuali, per trovare uno stile di comportamento nell'azione e sviluppare un ambiente di effettiva collaborazione ed impegno.

La federazione romana del partito Radicale, il Circolo Internazionale di Cultura Popolare di Venezia e la sezione svizzera della War Resisters International hanno già iniziato a Venezia a lavorare per costruire regolari collegamenti fra i gruppi che operano nel settore dell'antimilitarismo e per rendere lo strumento "marcia" adeguato alle possibilità di espressione politica in senso antiautoritario che i gruppi oggi esistenti hanno. Anche noi aderiamo senz'altro all'iniziativa.

Verrà pubblicato un bollettino trimestrale, strumento di collegamento dei gruppi antimilitaristi e di informazione sul lavoro preparato per la marcia e sulle altre attività in qualche modo collegate con questo impegno o con i gruppi o i singoli che si sono incontrati nei dieci giorni della marcia.

COLORO CHE SONO INTERESSATI A QUESTA INIZIATIVA E CHE INTENDESSERO PARTECIPARE ALLA PROSSIMA MARCIA ANTIMILITARISTA MILANO-VICENZA SONO RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI MATERIALE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

ROBERTO CICCIOMESSERE  
C/O PARTITO RADICALE  
via XXIV MAGGIO, 7  
00187 ROMA  
=====

=====

ABBONATEVI AL NOSTRO GIORNALE  
WE SHALL OVERCOME

=====

WE SHALL OVERCOME      numero tre      agosto 1969      pagina quindici



# WE SHALL OVERCOME

**WE SHALL OVERCOME**

**mensile del Comitato Pacifista Bergamasco**

SUPPLEMENTO AL NUMERO TRE SPECIALE  
SUPPLEMENTO AL NUMERO TRE SPECIALE  
SUPPLEMENTO AL NUMERO TRE SPECIALE  
a g o s t o 1 9 6 9

**S O M M A R I O**

## PROPOSTA DI LEGGE A CARATTERE POPOLARE

Redazione: via San Francesco d'Assisi 8/a  
24100 BERGAMO

Spedizione in abbonamento postale gruppo 3  
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo n. 9  
del 19 giugno 1969.

Direttore responsabile: GUIDO ZAMBETTI

Una copia L. 50 - abbonamento annuo L. 500 -  
sostenitore L. 1000 e più.

Tutto quanto qui pubblicato può essere riportato su qualsiasi rivista, periodico o giornale, citando la fonte e purchè non ne derivi alcun pregiudizio.

L'articolo tre della nostra costituzione dice:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

L'articolo cinquanta prosegue:

"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità."



Come ogni più lungimirante ed ambizioso progetto di legge, questo ha ben poche possibilità di essere messo in vigore integralmente, ammesso che ne abbia qualcuna per essere presentato alle Camere. Accettare di sottoscrivere una simile proposta di legge, significa rendersi conto che nella società italiana vi sono delle gravi carenze, non solo nella branca assistenziale, ma in tutte le strutture attuali; il lettore attento potrà infatti notare che soltanto cambiando qualche parola la proposta di legge suggerisce interventi a livello generale.

Se colui che aderisce non rileva questa sostanziale peculiarità non si scosta dal metro comune del più retrivo pietismo; non sa cogliere evidentemente una logica di fondo ben più importante ed impegnativa.

L'adesione quindi non è a porre semplicemente la propria firma, ma cercare i canali fattivi per un impegno a livello locale, di base, dove il superamento del razzismo verso gli handicappati si può raggiungere mettendo in discussione un determinato metodo di conduzione di vita e operando costantemente per forme nuove di convivenza.

Chiunque è interessato a questa azione è pregato di rivolgersi per avere le modalità definitive riguardanti la raccolta delle firme alla segreteria dell'unione italiana per la promozione dei diritti del minore in via Artisti 34; 10124 TORINO. tel. 81279.

La segreteria disporrà :

- + i fascicoli occorrenti per la raccolta delle firme.
- + copie del numero 5/6 di "Prospettive assistenziali" che riporta tutto il lavoro di studio sulla proposta di legge.
- + volantini contenenti una **illustrazione** riassuntiva della proposta di legge.

la redazione di we shall overcome

+  
++  
+



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

intervenite per gli handicappati psichici, fisici,  
sensoriali ed i disadattati sociali

Art. 1 (Aventi diritto)

Hanno diritto alle prestazioni di cui la presente legge le persone psichicamente o fisicamente o sensorialmente non integre, denominate ai fini della presente legge, "handicappati psichici, fisici, sensoriali". Hanno altresì diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone con disturbi comportamentali o caratteriali che non sono in grado di inserirsi nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa. Ai fini della presente legge dette persone sono denominate "disadattati sociali".

Art. 2 (Obblighi)

Gli organi indicati dalla presente legge sono obbligati a fornire agli aventi diritto le prestazioni di cui agli articoli seguenti. Le relative spese sono obbligatorie.

Art. 3 (Prestazioni)

Gli interventi comprendono due punti:

- a) la prevenzione;
- b) il reperimento e la diagnosi;
- c) il trattamento, ivi comprese le attività volte al mantenimento dei risultati raggiunti.

Gli interventi sono attuati in collaborazione con il soggetto, il suo nucleo familiare, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali, gli istituti, l'ambiente di lavoro e i laboratori protetti e ogni altra istituzione chiamata ad intervenire.

Essi possono essere coercitivi nei riguardi degli aventi diritto, salvo provvedimento motivato della autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria affida la diagnosi ed il trattamento dei minori disadattati sociali, di sua competenza, ai servizi comunali e consortili previsti dalla presente legge.

Art. 4 (Prevenzione)

L'azione di prevenzione è attuata dagli organi previsti dalla presente legge sia direttamente sia sollecitando l'intervento di altri organi, enti ed uffici.

Sul piano generale, familiare ed individuale essa è diretta:

- a) ad assicurare ad ogni persona le condizioni necessarie per il proprio sviluppo ed inserimento familiare e sociale;
- b) a rimuovere le cause socio-ambientali disadattanti;
- c) ad aggiornare periodicamente le norme sulla prevenzione degli infanzia nelle abitazioni, nelle scuole, nel lavoro e in ogni altra sede;



- d) a predisporre norme anti-infortunistiche sugli oggetti per i minori, ivi compresi i materiali di gioco;
- e) a favorire le migliori condizioni sanitarie e ambientali alle gestanti, alle partorienti, ai neonati ed alla prima infanzia;
- f) ad informare i giovani e gli adulti sui problemi relativi agli handicappati ed ai disadattati.

#### Art. 5 (Segnalazione)

Provvedono alla segnalazione degli handicappati e dei disadattati sociali: i genitori e gli esercenti la patria potestà; il personale pubblico e privato; il personale delle istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza; il personale delle pubbliche o private istituzioni prescolastiche, scolastiche e parascolastiche; il personale di pubblica sicurezza; i magistrati.

La segnalazione deve essere fatta al sindaco del Comune ove il soggetto si trova, entro dieci giorni dal momento in cui le persone sopra indicate ne vengano comunque a conoscenza.

Agli inadempienti, che non siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per i quali vigono inoltre le norme dell'art. 328 C.P., si applica la multa di L.100.000.=.

#### Art. 6 (Servizi di medicina scolastica)

I servizi di medicina scolastica di cui ai D.P.R. 11 febbraio 1961 n° 264 e 22 dicembre 1967 n° 1518 svolgono, per quanto concerne gli handicappati fisici, psichici sensoriali e i disadattati sociali, esclusivamente attività di segnalazione.

#### Art. 7 (Reperimento organizzato)

Il reperimento organizzato si attua con la ricerca sistematica e periodica su tutta la popolazione per l'individuazione di tutti i soggetti handicappati e disadattati e delle condizioni ambientali disadattanti. La modalità, l'estensione e la periodicità minime degli interventi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assistenza sociale.

Le Regioni possono stabilire modalità, estensione e periodicità più favorevoli.

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di cui all'Art. 5, ne informa, entro i dieci giorni successivi, il servizio incaricato del reperimento organizzato il quale dispone i necessari accertamenti.

La generalità della persona che ha effettuato la segnalazione non possono essere comunicate a terzi per nessun motivo.

#### Art. 8 (Diagnosi ed indicazioni di trattamento)

La diagnosi e le indicazioni di trattamento relative ai minori devono essere comunicate a chi esercita la patria potestà o i poteri tutelari; al curatore, se si riferisce a persona inabilitata.



Le indicazioni di diagnosi e di trattamento formulate dai servizi di cui all'Art. 30 hanno valore vincolante per gli organi chiamati ad intervenire. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere in qualsiasi momento impugnate dal soggetto o, per i minori, dall'esercente la patria potestà o i poteri tutelari o, per le persone inabilite, dal curatore, con ricorso al servizio che ha emesso le indicazioni di diagnosi e di trattamento e, in successiva istanza, alla giunta regionale.

#### Art. 9 ( Trattamenti )

I trattamenti comprendono:

- a) prestazioni abilitative e riabilitative;
- b) assistenza familiare;
- c) affidamenti adottivi ed educativi;
- d) accoglimento in istituto ed in colonie;
- e) frequenza di istituzioni prescolastiche, scolastiche e di preparazione professionale;
- f) inserimento nel lavoro e nel lavoro protetto;
- g) assistenza economica permanente;
- h) assistenza economica temporanea.

#### Art.10 ( Trattamenti abilitativi e riabilitativi )

I trattamenti abilitativi e riabilitativi comprendono:

- a) le prestazioni educative, mediche, psicologiche e di servizio sociale;
- b) l'educazione o la rieducazione psico-motoria, gestuale e sensuale;
- c) ogni altra idonea prestazione;
- d) la fornitura di apparecchi individuali.

I trattamenti di cui sopra hanno inizio, qualunque sia l'età del soggetto, appena il servizio diagnostico e di trattamento ne ha accertato la necessità.

I trattamenti sono diretti a limitare o a ridurre in tutta la misura del possibile o a compensare le difficoltà affinché i soggetti possano inserirsi o reinsertirsi nella vita sociale e nel lavoro.

I trattamenti abilitativi o riabilitativi sono effettuati di norma senza allontanare il soggetto dal suo nucleo familiare; hanno quindi luogo, a seconda delle necessità, presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche, presso i laboratori protetti, ambulatoriamente o a domicilio.

Nel caso di accoglimento in istituto e di impossibilità di attuare le prestazioni in esternalità, i trattamenti sono effettuati dall'istituto stesso.

#### Art.11 (Assistenza familiare)

L'assistenza familiare deve:

- a) favorire l'accettazione dell'handicappato o del disadattato da parte del suo nucleo familiare e la sua permanenza in famiglia, responsabilizzandola al suo compito;
- b) svolgere opera di sostegno nei confronti dell'handicappato o del disadattato al fine di favorire la sua maturazione personale;
- c) svolgere ogni attività, anche sollecitando l'intervento di organi ed uffici di altri settori, al fini di favorire, a seconda dei casi, l'inse-



rimento scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti handicappati e disadattati;

d) provvedere alla tutela sociale e giuridica dell'handicappato e del disadattato promuovendo gli opportuni interventi;

e) esercitare ogni altra attività sull'ambiente al fine di assicurare lo inserimento familiare, scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti di cui sopra. Nei casi di temporanea impossibilità da parte del gruppo familiare di provvedere all'handicappato o disadattato, devono essere previste prestazioni a domicilio da parte di personale idoneo.

#### Art.12 (Affidamenti adottivi ed educativi)

Nel caso in cui il minore handicappato, disadattato sia privo di assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, deve essere ricercata una idonea famiglia adottiva o affiliante.

Nei casi in cui la permanenza del soggetto nel nucleo familiare di origine non sia consigliabile per accertata inidoneità dei genitori, deve essere ricercata la sistemazione familiare presso famiglie educative di parenti o non parenti. L'affidamento familiare educativo deve essere ricercato anche nei casi di temporanea incapacità o impossibilità del nucleo familiare.

L'accertamento dell'idoneità dei nuclei familiari di origine e delle famiglie adottive, affilianti ed educative è operata con le tecniche pedagogiche, psicologiche, mediche e di servizio sociale, da parte dei servizi di cui all'articolo 30, i quali devono provvedere a periodici controlli sul buon andamento dell'inserimento familiare.

Agli effetti delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, l'affidato è equiparato a figlio legittimo.

#### Art.13 (Accoglimento in istituto)

Quando non siano attuabili o consigliabili le soluzioni di cui agli articoli 11 e 12, si provvede alla destinazione degli handicappati e dei disadattati in istituti, preferibilmente e sempre che non sia sconsigliabile, di non handicappati.

Saranno preferiti in ogni caso:

a) in primo luogo i focolari. I focolari sono istituzioni ad indirizzo familiare con sistematica partecipazione alla vita sociale esterna e con un numero massimo di otto soggetti;

b) in secondo luogo gli istituti a carattere di esternato. Gli istituti a carattere di esternato sono quelli in cui ospiti rientrano in famiglia ogni giorno;

c) in terzo luogo gli istituti aperti a carattere semi-internato. Gli istituti di carattere semi-internato sono quelli in cui ospiti rientrano in famiglia ogni fine settimana;

d) in quarto luogo gli istituti aperti a carattere <sup>di</sup>internato. Gli istituti aperti a carattere di internato sono quelli in cui ospiti vivono nell'istituto e frequentano in esternato la scuola o il lavoro o il lavoro protetto o le attività del tempo libero presso istituzioni o aziende esterne e inserite nel contesto sociale;

e) in quinto luogo gli istituti chiusi a carattere di internato. Gli isti



tuti chiusi a carattere di internato sono quelli in cui ospiti vivono in istituto e svolgono tutte o in gran parte delle attività scolastiche o lavorative e di tempo libero nell'interno dell'istituto stesso.

I focolari e gli istituti devono essere situati nel contesto sociale da cui provengono i soggetti.

Quando possibile, i focolari e gli istituti devono prendere le idonee misure per conservare e favorire il più stretto legame dei soggetti con il loro nucleo familiare; devono altresì collaborare per il loro reinserimento in famiglia o l'affinamento a famiglie adottive o affidatarie o autonome sistemazioni.

Gli istituti di cui alle lettere b), c), d) ed e), devono avere una capienza massima di 60 posti ed i soggetti devono essere ripartiti in gruppi non superiori a 8.

#### Art.14 (Istituzioni prescolastiche e scolastiche normali)

Agli handicappati ed ai disadattati sociali che ne siano in grado è assicurata la frequenza, insieme ai soggetti non handicappati, delle scuole materna, elementare, media inferiore e superiore, dell'università e di ogni altra scuola di qualsiasi ordine e grado.

Devono essere predisposti gli adattamenti materiali ed i mezzi per rendere possibile detta frequenza.

Le domande di ammissione alle scuole materne pubbliche o private devono essere accolte in via prioritaria.

La frequenza delle istituzioni prescolastiche è facoltativa.

L'istituzione delle sezioni o classi speciali presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche normali, di cui agli articoli seguenti, deve favorire attività comuni e l'educazione morale e sociale reciproca dei due gruppi di allievi.

#### Art.15 (Istituzioni prescolastiche speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati di età inferiore ai 6 anni, per i quali la frequenza di cui all'articolo precedente sia dannosa, sono inseriti in sezioni speciali istituite presso le scuole materne normali, pubbliche e private.

Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di 10 bambini.

Possono essere istituite al massimo 50% di sezioni speciali in rapporto alle sezioni normali; inoltre il numero massimo di bambini handicappati in ciascuna scuola materna normale non deve superare i 30.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle sezioni speciali sia dannosa, sono istituite scuole materne speciali autonome.

Ad ogni sezione di dette scuole non possono essere iscritti più di otto bambini. Il numero massimo di sezioni per ciascuna scuola materna speciale autonoma è di 6.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osservazione anche da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i soggetti delle sezioni speciali in quelle normali e di trasferire i soggetti delle scuole materne speciali autonome nelle sezioni normali.

Le istituzioni prescolastiche speciali funzionano per un periodo di un anno e garantiscono una permanenza di almeno 8 ore giornaliere, compreso



il servizio di refezione.

Art.16 (Classi e scuole elementari speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handi cappati e i disadattati dai sei anni di età e per la durata massima di sei anni, per i quali non è proficua la frequenza di cui all'art.14, sono inseriti in classi speciali presso le scuole elementari normali.

Nei grossi centri le classi speciali sono istituite a cicli completi presso una delle scuole elementari della zona.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 10 allievi.

Possono essere istituite al massimo 50% di classi speciali in rapporto alle classi normali; inoltre il numero massimo di allievi handicappati in ciascuna scuola elementare normale non deve superare gli 80.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole elementari speciali autonome.

Ad ogni classe delle scuole di cui al comma precedente non possono essere iscritti più di 8 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola elementare speciale autonoma è di 8.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osservazione anche da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i soggetti delle classi speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole elementari speciali autonome nelle classi speciali.

Le classi e le scuole elementari speciali funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole elementari normali, la frequenza è facoltativa.

Art.17 (Programma e attrezzature delle classi e scuole elementari speciali)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Assistenza sociale, saranno emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle classi delle scuole elementari speciali per insufficienti mentali e gli adattamenti didattici degli handicappati fisici e sensoriali.

I programmi dovranno essere indicativi e prevedere:

a) attività svolte a sviluppare la padronanza corporale, l'abilità gestuale e sensoriale al fine di assicurare un'educazione psico-motoria e sensoriale di base quale condizione di appoggio per gli apprendimenti successivi;

b) attività dirette alla formazione della personalità, all'espressione dell'io, alla relazione con gli altri, all'integrazione nel mondo sociale e, nei limiti del possibile, volte a fornire le tecniche di base della vita intellettuale (lettura, scrittura, calcolo);

c) attività pratiche dirette all'acquisizione della conoscenza dell'ambiente e dei mezzi per risolvere i problemi fondamentali della vita quotidiana;

d) attività prelaborative di addestramento individuale e collettivo, at



tività artigianali e lavori in serie.

Le scuole e le classi elementari speciali devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento del programma.

#### Art.18 (Scuola media inferiore)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i disadattati per i quali non è proficua la frequenza della scuola media inferiore normale, sono inseriti in classi speciali presso le scuole medie normali.

A dette classi speciali accedono altresì i minori che hanno terminato la frequenza delle classi elementari speciali e che sono in grado con un insegnamento differenziale di apprendere quanto previsto nel programma vigente della scuola media inferiore.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 12 allievi.

Possono essere istituite al massimo 50% di classi speciali in rapporto a quelle normali, inoltre il numero massimo di allievi handicappati e disadattati in ciascuna scuola media normale non deve superare i 72.

Per gli handicappati fisici e sensoriali più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole medie speciali autonome.

Ad ogni classe della scuola di cui al comma precedente non possono essere iscritti più di 10 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola media speciale autonoma è di 8.

Le classi e scuole medie inferiori funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno 8 ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole medie inferiori normali la frequenza è facoltativa.

#### Art.19 (Scuole pre-professionali speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli insufficienti mentali per i quali non sono proficue le soluzioni di cui all'art.18, sono istituiti, quale prosecuzione della scuola d'obbligo, corsi pre-professionali della durata di due anni.

A detti corsi pre-professionali accedono gli allievi che hanno terminato con qualsiasi esito il ciclo elementare di cui all'art.16.

Il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.

#### Art.20 (Scuole professionali speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati e i disadattati che non sono in grado di proseguire gli studi superiori o di accedere ai normali istituti professionali, sono istituite sezioni speciali presso i normali istituti professionali e, quando non consigliabile, scuole professionali speciali. A dette sezioni speciali e scuole professionali speciali accedono inoltre gli insufficienti mentali che hanno frequentato i corsi pre-professionali. Per i soggetti di cui ai precedenti commi la frequenza delle sezioni speciali e delle scuole



professionali speciali rientra nell'obbligo scolastico.

Del consiglio di amministrazione delle scuole professionali devono fare parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori nonché rappresentante degli handicappati fisici, sensoriali e dalle famiglie degli handicappati psichici.

Le scuole professionali speciali assicurano inoltre servizi seguenti:

- a) orientamento professionale;
- b) riqualificazione o riabilitazione anche nei confronti dei lavoratori invalidi;
- c) ricerche di mercato e analisi delle professioni.

Il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti dall'Articolo 18.

**Art.21 (Programmi ed attrezzature dei corsi preprofessionali e della scuola professionale speciale)**

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della Pubblica Istruzione e dell'Assistenza sociale, sarà emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il programma dei corsi preprofessionali e della scuola professionale speciale.

Il programma dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

- a) garantire la continuità del programma di cui all'Art. 17, sia negli scopi educativi con una maggior accentuazione degli aspetti sociali, sia nel consolidamento della cultura di base;
- b) prevedere attività volte a sviluppare la padronanza corporale e l'abilità gestuale al fine dell'addestramento lavorativo;
- c) consentire la preparazione per l'inserimento nel lavoro normale, integrato o meno dalle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'Art. 2, e ove ciò non sia possibile per l'avviamento di laboratori professionali.

I corsi professionali e la scuola professionale speciale devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento dei programmi.

**Art.22 (Scuole presso istituzioni ospedaliere o a domicilio)**

Il Provveditore agli studi, di intesa con la direzione delle istituzioni ospedaliere, provvede alla creazione di classi o pluriclassi della scuola dell'obbligo per i minori ricoverati.

Per i minori impediti dalle loro condizioni personali alla frequenza della scuola ordinaria o speciale dell'obbligo, il Provveditore agli studi, di intesa con il nucleo familiare, provvede a che sia loro impartito lo insegnamento a domicilio da parte di insegnanti statali.

**Art.23 (Inserimento nel lavoro normale)**

L'inserimento nel lavoro viene ricercato dalle scuole professionali di cui all'art.20 in collaborazione con gli uffici di collocamento al lavoro e di servizi sociali.

I servizi sociali, anche sollecitando la collaborazione delle scuole professionali speciali, dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, svolgono azione di sostegno degli handicappati e dei disadattati inseriti nel lavoro normale.

Nei casi in cui il rendimento lavorativo dell'handicappato o del disadattato



tato sia inferiore a quello degli altri lavoratori, questi ha diritto ad una integrazione salariale a carico dello stato.

In questi casi il datore di lavoro versa il salario corrispondente a quello dei lavoratori con eguali mansioni e trattiene, sui versamenti previdenziali, mutualistici e infortunistici, le quote contributive e gli oneri sociali corrispondenti al minor rendimento.

L' integrazione salariale varia in rapporto al rendimento lavorativo del soggetto; viene abrogata quando il rendimento è pari a quello medio dei lavoratori addetti alle stesse funzioni.

I lavoratori usufruiscono dei servizi riabilitativi di cui all'articolo 10, nei casi in cui sia loro necessario.

Il rendimento minimo per l'inserimento nel lavoro normale deve essere almeno del 60% di quello medio dei lavoratori che svolgono uguali funzioni.

E' fatto obbligo agli imprenditori con oltre 50 dipendenti di assumere almeno il 3% dei lavoratori handicappati o disadattati con rendimento normale almeno il 2% di quello con salario integrato.

Lo Stato contribuisce alle spese per gli adattamenti delle attrezzature che devono essere modificate per poter essere utilizzate dagli handicappati.

#### Art.24 (Laboratori protetti)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento degli handicappati e dei disadattati le cui possibilità non permettono l'inserimento nel lavoro normale, sono avviati ai laboratori protetti.

I laboratori protetti esplicano attività lavorativa adatta alle possibilità del soggetto e provvedono, ogni qualvolta ciò sia possibile, all'inserimento dei loro lavoratori nel lavoro normale, con salario integrato o meno dallo Stato.

I laboratori protetti sono sottoposti alla vigilanza della commissione di cui all'Art. 28.

Ai lavoratori dei laboratori protetti, si applicano integralmente le norme previdenziali, mutualistiche ed infortunistiche degli operai delle aziende comuni.

Per assicurare la necessaria quantità di lavoro, è consentito, a richiesta dei laboratori protetti, che le gare degli enti pubblici vengano bandite per il 50% del fabbisogno; Il rimanente 50% sarà assegnato ai laboratori protetti alle medesime condizioni dell'appalto riuscito vincitore della gara.

I laboratori protetti godono, a parità delle altre condizioni, di un diritto di priorità nei lavori affidati dagli enti pubblici a trattativa privata.

Ai lavoratori dei laboratori protetti viene corrisposto dal datore di lavoro un salario uguale a quello minimo dei lavoratori dell'industria.

Lo Stato è tenuto a corrispondere ai datori di lavoro la differenza tra il salario versato e quello corrispondente al rendimento.

La quota di salario versata dallo stato, è integrata dai relativi contributi previdenziali, mutualistici ed infortunistici.

Presso i laboratori protetti sono istituite sezioni per gli handicappati gravissimi; potranno anche essere svolte attività solo occupazionali.

Agli handicappati impediti dalle loro condizioni a lasciare i lavori



lio, i laboratori protetti provvedono a fornire il lavoro e l'attrezzatura a domicilio.

Ai lavoratori di cui ai due commi precedenti spetta l'assistenza economica di cui all'art.26.

Per i laboratori protetti si applica l'ultimo comma dell'art.24.

#### Art.25 (Assistenza economica temporanea)

Ai nuclei familiari degli handicappati e dei disadattati di età inferiore ai 21 anni che sono privi di redditi sufficienti a coprire le normali necessità di vita e di educazione speciale del minore, viene corrisposta la assistenza economica <sup>che</sup> decorre dal momento della richiesta e viene corrisposta previo accertamento dei servizi sociali di cui alla presente legge. L'assistenza economica viene corrisposta anche nei casi in cui le persone tenute agli alimenti o comunque obbligate e in grado di provvedervi non adempiano ai loro obblighi.

E' salvo in questo caso il diritto di rivalsa dell'ente erogatore.

L'assistenza economica corrisposta in denaro, e, in casi eccezionali, in tutto o in parte in natura.

L'assistenza economica deve essere sempre integrata da prestazioni di assistenza sociale al fine di rendere in tutta la misura del possibile e al più presto il nucleo familiare autosufficiente.

L'ammontare dell'assistenza economica temporanea dovrà essere tale da permettere al nucleo familiare il raggiungimento del minimo vitale che sarà fissato ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assistenza sociale.

#### Art.26 ( Assistenza economica permanente)

Agli handicappati ed ai disadattati che hanno superato il 21° anno di età e che sono in situazione di incapacità totale e permanente di lavoro, viene corrisposta la prestazione minima di invalidità il cui ammontare non può essere inferiore al salario minimo corrisposto ai lavoratori dell'industria.

Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore o di un assistente permanente, questi può essere fornito dai servizi di assistenza sociale oppure viene corrisposto all'handicappato una maggiorazione.

#### Art.27 (Barriere architettoniche)

Gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni prescolastiche, scolastiche o assistenziali di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare N.4809 emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici in data 19 giugno 1968, relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.

Agli edifici costruiti o appaltati all'entrata in vigore della presente legge devono essere apportate le possibili varianti per uniformarli alle prescrizioni del comma precedente. In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso agli handicappati.

Le norme di attuazione sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dai Ministeri interessati.



**Art. 28** (Organi per l'erogazione dell'assistenza economica permanente e relativa vigilanza)

Provvede alle erogazioni di assistenza economica permanente di cui agli artt. 23/24/26 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Gli accertamenti sono eseguiti da commissioni provinciali permanenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge. Di ciascuna commissione dovrà fare parte un rappresentante del servizio sociale del luogo in cui il soggetto risiede ed un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli handicappati fisici, associazioni degli handicappati sensoriali, associazioni delle famiglie degli handicappati psichici.

I soggetti, gli esercenti la patria potestà, i tutori, i curatori possono ricorrere contro le decisioni delle commissioni provinciali adendo alle commissioni regionali permanenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge con la rappresentanza di cui al comma precedente.

Inoltre le commissioni provinciali di cui al precedente articolo:

- a) esercitano la vigilanza sulle scuole preprofessionali e professionali speciali e sull'inserimento dei lavoratori handicappati o disadattati nel lavoro normale e nei laboratori protetti;
- b) provvedono a segnalare al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le variazioni del maggiore o minore rendimento lavorativo al fine della riduzione o dell'aumento dell'integrazione salariale;
- c) esercitano il controllo sull'adempimento delle disposizioni di cui agli ultimi tre comma dell'art. 23.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esercita l'alta vigilanza sulle attività previste dal presente articolo.

**Art. 29** (Organi per l'erogazione dell'assistenza economica temporanea)

L'assistenza economica temporanea di cui all'art. 25 è erogata in esclusiva dai comuni tramite i servizi sociali propri o consorziati con altri comuni.

**Art. 30** (Competenza dei comuni e dei consorzi fra comuni)

I comuni o i consorzi fra i comuni provvedono, con propri mezzi finanziari e con quelli forniti dal ministero dell'Assistenza Sociale e delle Regioni, alle prestazioni economiche temporanee e alla gestione dei servizi sociali. Ciascun servizio comunale proprio o consortile ha competenza su una zona comprendente da 50.000 a 100.000 abitanti.

Con decreto del ministero dell'assistenza sociale detti limiti possono essere ridotti su tutto o su parte del territorio regionale.

Presso ogni comune o consorzio fra comuni è istituito l'ufficio di assistenza sociale.

I comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti devono consorziarsi fra loro onde istituire l'ufficio di cui al comma precedente, che avrà sede nel comune con maggior numero di abitanti.

I servizi consortili sono approvati dalle regioni.



Nel caso di inadempimento, la Regione provvede alla nomina di un commissario provvisorio che istituisce e gestisce il servizio comunale o consortile.

L'ufficio è diretto dall'assessore dall'assistenza sociale e, nel caso di consorzio di comuni, dalla persona designata dall'assemblea dei sindaci. L'ufficio si compone di un capo divisione, la cui qualifica professionale sarà precisata con decreto del Ministro dell'assistenza sociale, e di operatori sociali scelti fra il personale di cui all'art. 36.

I Comuni con popolazione superiore a . 100.000 abitanti sono ripartiti in zone territoriali aventi ciascuna meno di 100.000 abitanti.

I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti devono avere una équipe tecnica con funzioni di coordinamento.

I servizi sociali, comunali e consortili provvedono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, alla prevenzione di cui all'art. 4, al reperimento organizzato di cui all'art. 7, all'istituzione ed al funzionamento dei servizi diagnostici e di trattamento di cui all'art. 8 e ai trattamenti di cui alle lettere a) (prestazioni abilitative e riabilitative), b) (assistenza familiare), c) (affidamenti adottivi ed educativi) previsti dall'art. 9

I servizi sociali, comunali e consortili provvedono altresì alle destinazioni di cui agli art. 13 (accoglimento in istituto), 15, 16, 18, 19, e 20 (istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali), 24 (laboratori protetti) e collaborano agli inserimenti di cui agli art. 14, 22 e 23.

Per le prestazioni, escluse quelle economiche, i comuni ed i consorzi tra comuni possono ricorrere alle istituzioni private che rispondono agli "standards" assistenziali.

Le rette sono corrisposte in base alle norme regolamentari della presente Legge.

Il reperimento di tutti i soggetti inadempienti all'obbligo scolastico, compreso quello della scuola professionale, è affidato ai servizi sociali comunali e consortili.

Rispondono dell'obbligo scolastico gli esercenti la patria potestà ed i poteri tutelari e i dirigenti degli istituti pubblici o privati di assistenza relativamente ai minori accolti.

I servizi sociali, rilevato l'inadempimento all'obbligo scolastico, sollecitano all'adempimento le persone di cui al comma precedente.

Trascorsi otto giorni senza che il minore sia avviato alla frequenza scolastica, il responsabile dei servizi sociali deferisce il caso al giudice tutelare del luogo ove il minore si trova.

Questi provvede nei cinque giorni successivi, ad ordinare ai genitori o alle persone obbligate di avviare il minore alla scuola e loro impartisce l'ammenda di cui all'art. 73II del Codice Penale.

In caso di ulteriore inadempimento, si applica l'articolo 650 del Codice Penale.

Le stesse disposizioni si applicano in caso di frequenza irregolare non giustificata.

Il servizio comunale o consortile competente è quello del luogo in cui risiede l'handicappato o il disadattato.

Gli interventi urgenti sono prestati dal servizio del luogo in cui l'avon



te diritto si trova; le spese relative sono addebitate al servizio comunale o consortile competente ai sensi del comma precedente.

**Art. 31 ( Struttura dei servizi sociali )**

I servizi sociali sono l'organo tecnico con cui il comune provvede all'assistenza dei casi di sua competenza in base alle leggi vigenti e, in particolare, all'assistenza medico-psicopedagogica e sociale degli handicappati e dei disadattati di cui alla presente legge.

I servizi sociali, comunali o consortili sono strutturati in modo da poter trattare tutti i casi assistenziali di competenza.

I servizi sociali si offrono in gruppi di lavoro ( equipe ) con piena parità sul piano tecnico dei singoli operatori e con la ricerca di soluzioni concordate.

Le conclusioni dei gruppi di lavoro sono sottoscritte da tutti i componenti. Per ciascun gruppo di lavoro viene designato un responsabile sul piano amministrativo.

**Art. 32 ( Creazione e funzionamento delle istituzioni e degli istituti )**

I comuni assicurano che nel loro territorio operino le istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, professionali, i laboratori protetti e gli istituti previsti dal piano approvato dalla regione e conforme alle disposizioni della presente legge e agli standards che saranno emanati dal Ministro dell'Assistenza Sociale e dalle regioni.

Le istituzioni pre-scolastiche e scolastiche possono essere statali o private come dalle vigenti disposizioni.

Le scuole pre-professionali e professionali speciali ed i laboratori protetti possono essere costruiti e gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dai comuni sorti fra comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da privati.

Gli istituti devono fornire almeno trimestralmente al servizio sociale del comune o del consorzio notizie sui soggetti accolti, sui trattamenti effettuati e su ogni altro elemento richiesto.

Il servizio Sociale può prendere visione delle cartelle personali che devono essere tenute aggiornate dagli istituti.

L'utilizzazione delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza avviene previa stipulazione di convenzioni.

I servizi comunali o consortili provvedono al controllo delle istituzioni convenzionate con visite almeno trimestrali.

**Art. 33 ( Compiti del Ministero dell'Assistenza Sociale )**

Il ministero dell'Assistenza Sociale provvede:

- a) ad assicurare l'indirizzo unitario dell'assistenza sociale agli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed ai disadattati sociali;
- b) a promuovere ricerche ed inchieste tendenti ad accertare le cause dagli handicaps e dei disadattamenti, le misure di prevenzione ed i trattamenti, nonché a predisporre necessarie iniziative.
- c) a stabilire ed a aggiornare gli standards assistenziali a cui devono attenersi i servizi comunali e consortili, gli istituti ed i laboratori protetti.
- d) a predisporre, sentite le regioni, il programma nazionale relativo all'



assistenza sociale degli handicappati e dei disadattati.

- e) a determinare l'intesa con i ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, gli interventi finanziari dello stato, e ad integrare gli stanziamenti dei comuni;
- f) ad autorizzare l'elezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per gli handicappati ed i disadattati operanti sul piano nazionale;
- g) ad esercitare l'alta vigilanza sull'assistenza sociale agli handicappati ed ai disadattati.

#### Art. 34 (compiti delle regioni)

Le regioni emanano norme legislative nell'ambito della presente legge. Alle regioni sono attribuiti inoltre gli stessi compiti di competenza del Ministero dell'assistenza sociale, limitatamente al territorio regionale.

Le regioni non possono svolgere funzioni operative, nè istituire enti assistenziali.

Le regioni possono emanare standards assistenziali più favorevoli per i cittadini assistiti.

Ad apposite commissioni istituite dalle regioni compete il controllo sull'adempimento delle norme previste dalla presente legge.

Di ciascuna commissione dovrà far parte un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazione degli handicappati fisici, associazione degli handicappati sensoriali, associazione delle famiglie degli handicappati psichici.

Le regioni provvedono altresì agli altri compiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 35 (Compiti delle province)

Alle province sono affidati compiti di assistenza tecnica ai comuni o consorziati.

Le province non possono svolgere funzioni operative, nè istituire enti assistenziali.

#### Art. 36 (Personale)

Il personale da destinare alle istituzioni ed istituti pubblici e privati previsti dalla presente legge, in rapporto al tipo, alle esigenze ed alle finalità di ciascuno di essi, è così costituito:

- a) pedagogisti;
- b) educatori ed insegnanti specializzati sia in rapporto allo specifico tipo di handicap o disadattamento sia in relazione alla particolare materia o attività (in particolare, educazione fisica specializzata, lavoro manuale, musica e canto); sia in rapporto ai vari ordini di scuola;
- c) neuropsichiatri;
- d) psicologi;
- e) assistenti sociali;
- f) assistenti sanitarie visitatrici;
- g) fisioterapisti;
- h) logopedisti;



- i) maestri di lavoro specializzati;
- l) orientatori professionali;
- m) infermieri.

Il personale suindicato è integrato dall'altro personale specializzato necessario.

**Art. 37 (Scuole di preparazione del personale)**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della repubblica su proposta dei ministri, dell'istruzione, dell'assistenza sociale, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sarà emanato il decreto per l'istituzione in ogni capoluogo di regione delle scuole e dei corsi per la formazione del personale di cui all'art. 36 e per il riconoscimento delle qualifiche non ancora riconosciute.

**Art. 38 (Competenze del Ministero della pubblica istruzione)**

Nulla è innovato circa la competenza del ministero della pubblica istruzione per quanto concerne le istituzioni prescolastiche e scolastiche. L'obbligo scolastico deve essere assicurato nelle forme previste dalla presente legge a tutti i soggetti indipendentemente dall'entità o natura dell'handicap o del disadattamento.

**Art. 39 (Compiti dell' A.A.T.)**

Fino a quando non sia costituito il ministero dell'assistenza sociale, le competenze relative sono svolte dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Fino a quando non saranno istituite le regioni, i relativi compiti di controllo sono svolti dagli uffici periferici dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, tramite le commissioni di cui all'art.34.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, passa alle dipendenze del presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 40 (Finanziamenti)**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvedono:

- le Regioni e le Province con mezzi propri;
- i Comuni con mezzi propri e con quelli che verranno loro elargiti dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle Regioni;
- I Ministeri dell'assistenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, con i fondi che saranno stanziati negli stati di previsione delle spese dei suddetti ministeri per gli esercizi finanziari successivi a quello dell'approvazione della presente legge.

Al Ministero dell'assistenza sociale sono inoltre attribuiti in esclusiva:

- a) le somme stanziare nei bilanci di previsione dello Stato, esclusi gli stanziamenti per il pagamento di retta assistenziali, non impegnate all'entrata in vigore della presente legge e destinate alla erogazione a favore di istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, sempre che le erogazioni stesse non siano previste da specifiche disposizioni legislative;
- b) le somme stanziare dai bilanci di previsione dello stato, escluse quelle degli stati di previsione della spesa dei ministeri della pubblica i-



struzione, del lavoro e della previdenza sociale, non impegnate all'entrata in vigore della presente legge e destinate all'assistenza degli handicappati e dei disadattati;

c) gli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al Ministero dell'Assistenza Sociale, alle Regioni, alle Province è fatto divieto di erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza.

Ai Comuni è fatto divieto di erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, salvo il pagamento delle rette assistenziali.

#### Art. 41 (Suppressione e competenze)

Le competenze svolte attualmente dagli enti ed organi dello Stato o della pubblica amministrazione in merito agli interventi degli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali sono trasferite agli organi previsti dalla presente legge.

Sono soppressi gli enti ed organi che svolgono attualmente esclusivamente le attività trasferite ai sensi del comma precedente.

#### Art. 42 (Regolamento d'attuazione)

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri dell'assistenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

+++  
+++ +++  
+++

Come già accennato sul n° tre di We shall overcome, non spediamo a tutte le persone, i gruppi e gli enti di cui abbiamo l'indirizzo questo supplemento, poichè le nostre possibilità editoriali sono veramente modeste e già ci siamo sovraccaricati notevolmente di lavoro.

Abbiamo comunque a disposizione alcune centinaia di copie di questo progetto di legge che mettiamo a disposizione di coloro cui può interessare questo lavoro.

Attendiamo da chi ha ricevuto il numero del nostro giornale e questo supplemento di contribuire come possono, mandandoci contributi finanziari o contributi di idee, a secondo delle proprie possibilità, sotto forma di abbonamenti o di offerte volontarie.

Consigliamo di mandarci le somme per vaglia postale, al solito nostro indirizzo: Comitato Pacifista Bergamasco, via San Francesco d'Assisi 8a;

24100 BERGAMO

Questo supplemento è messo in vendita a 100 lire.

VI CHIEDIAMO DI SOSTENERCI